



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespola
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Luca Brevi
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott.ssa Susan Mossi
Dott.ssa Sara Redaelli
Dott. Daniel Vanoli

Circolare n. 21 del 14/03/2022

Obblighi formativi in materia di salute sicurezza sul lavoro

Il 16 febbraio 2022 è stata pubblicata la circolare n. 1 dell'Ispezzorato Nazionale del Lavoro (INL), che, in concerto con l'ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha fornito le prime indicazioni operative in merito ai nuovi obblighi in materia di formazione e di sicurezza sui luoghi di lavoro rivolte ai datori di lavoro, ai dirigenti e ai preposti introdotti dal D.L. n. 146/2021 (cd. Decreto Fiscale).

I soggetti destinatari degli obblighi formativi

I soggetti destinatari degli obblighi formativi sono:

- i datori di lavoro,
- i dirigenti e i preposti.

Tra le novità introdotte è prevista l'individuazione del datore di lavoro come uno dei soggetti destinatari degli obblighi formativi, il quale dovrà ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Alla Conferenza verrà adottare, entro il 30 giugno 2022, un accordo nel quale si provvederà all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.Lgs n.81/2008 in materia di formazione.

Nello specifico, dovranno essere individuati:

- la durata e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro e i contenuti minimi della stessa;
- le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatorie per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le modalità di verifica di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa circa il corretto adempimento degli obblighi di legge.

Dirigenti e preposti

Per quanto riguarda invece le figure del dirigente e del preposto, il legislatore è intervenuto modificando la disciplina precedente (art. 37 c. 7 D. Lgs. 81/2008), prevedendo nei loro confronti un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico sulla base dei compiti da essi svolti, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dal suddetto accordo che dovrà essere adottato entro il 30 giugno 2022.

Con specifico riferimento al preposto si precisa inoltre che le attività formative devono essere:

- svolte interamente con modalità in presenza;
- ripetute con cadenza almeno biennale o ogni qualvolta sia è reso necessario in ragione dell'evoluzione del rischio e all'insorgenza di nuovi rischi.

Obblighi di addestramento

L'addestramento, deve avvenire da parte di una persona esperta direttamente sul luogo di lavoro, esso si articola in due momenti:

- nella prova pratica per l'uso in sicurezza delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi di protezione individuale;
- nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.

Gli interventi di addestramento che riguardano le attività svolte successivamente al 21 dicembre 2021, dovranno essere obbligatoriamente tracciati mediante un apposito registro, anche informatizzato.

La violazione degli obblighi di addestramento si realizza qualora venga accertata l'assenza della prova pratica e/o esercitazione applicata, mentre non risulta rilevante ai fini sanzionatori il tracciamento dell'addestramento nel registro informatizzato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati